N. R.G. 89-1/2026 PU

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice rel.
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 89 -1/2026 rg. PU da:

[redacted], nato a Palermo (PA) il 07.08.1978, residente in San Giovanni in Persiceto (BO) Via Carlo Marx n.1\b, (C.F.: [redacted],

[redacted], nata a Partinico (PA) il 02.10.1977, residente in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Carlo Marx n.1\b, (C.F.: [redacted]),

rappresentati e difesi dall'Avv. Sabatino Madonna,

- ricorrenti

Con ricorso depositato in data 23 marzo 2026, [redacted] hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).

Sussiste *ex* art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo entrambi i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le

Firmato Da: ANTONELLA RIMONDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52dda5401df77ff989f456fb46aa82de
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 497251

disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

L'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare "*le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*". In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, nelle persone degli Avv. Antonietta Germani e Avv. Antonella de Mendoza, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori,

Firmato Da: ANTONELLA RIMONDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52dda5401df77ff989f4456fb46aa82de
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 497251

l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dagli stessi nell'assumere le obbligazioni.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c, CCI).

Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs. 136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui "*l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*".

È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.

Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto dell'eccedenza dei redditi rispetto alla somma ritenuta necessaria al mantenimento – che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Si ritiene che siano stati posti in evidenza elementi sufficienti per riscontrare positivamente l'attestazione.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Dalla documentazione in atti, i ricorrenti non risultano attualmente proprietari di beni immobili.

Essi sono invece titolari di due beni mobili registrati (all. 8 integrazioni): una autovettura Ford Focus GPL immatricolata nel 2017, di cui i debitori sono comproprietari, e una KIA Picanto GPL, immatricolata nel 2021, di cui è invece proprietario esclusivo [redacted]. I ricorrenti chiedono di escludere dall'attivo della procedura entrambi i predetti veicoli, in quanto indispensabili per esigenze lavorative (i coniugi svolgono difatti attività in luoghi differenti) e familiari (consistenti nella gestione degli impegni quotidiani delle figlie), richiesta che è stata valutata come plausibile anche dagli OCC (pag. 14 relazione). La necessità, la possibilità e la convenienza di liquidare (almeno uno dei i beni mobili registrati, ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori, dovranno essere accertati e vagliati dal Liquidatore nominando nel corso della procedura, anche alla luce di una stima del loro valore di mercato; fino a tale momento, le auto verranno lasciate nella disponibilità dei ricorrenti.

Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni contenute nel ricorso, emerge altresì che gli istanti sono titolari di rapporti di conto corrente e di carte prepagate sui quali risulterebbero giacenti somme di denaro. Le giacenze sui conti correnti bancari e sulle carte,

Firmato Da: ANTONELLA RIMONDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52dda5401df77ff989f4456fb46aa82de
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 497251

non derivanti dal versamento dello stipendio e nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.

I ricorrenti riferiscono di percepire, ciascuno, un reddito da lavoro: Parra Domenico, dipendente in [redacted], gode di un reddito lordo pari a euro 32.55.99 e di uno stipendio netto (in media) al mese di euro 1.989,98 per quattordici mensilità; Acquaro Ivana, dipendente presso [redacted], gode di un reddito lordo annuo pari a euro 31.740,00, e di uno stipendio netto (in media) al mese pari a euro 1.988,00 per quattordici mensilità.

Entrambi i ricorrenti hanno altresì puntualizzato di percepire, attualmente, una somma inferiore (pari a euro, rispettivamente, 1.750,00 per [redacted] e 1.570,00 per [redacted]) rispetto all'ammontare pieno dello stipendio in ragione della sussistenza di pignoramenti presso i datori di lavori di entrambi, i quali sono comunque destinati a venire meno con l'apertura della presente procedura concorsuale.

[redacted] percepisce altresì – come riferito dagli OCC – l'assegno unico per i figli, pari a euro 309,90 mensili (pag. 15 relazione), somma che deve essere considerata come provvista di cui il nucleo familiare può servirsi per la copertura delle spese della vita quotidiana.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.

I ricorrenti quantificano l'importo mensile necessario al sostentamento del nucleo familiare (composta, oltre dai due debitori, da due figlie minorenni, come risultante dallo stato di famiglia, all. 3 integrazioni) in euro 2.850,00, cifra che – considerata la composizione del nucleo familiare – appare congrua.

Essi non propongono invece una ripartizione dell'obbligo di contribuzione, specificando l'ammontare della quota da trattenere dal reddito di ciascun coniuge per la sopportazione degli

Firmato Da: ANTONELLA RIMONDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52dda5401df77ff989f456fb46aa82de
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 497251

esborsi. Appare equo suddividere l'importo di euro 2.850,00 tra i due ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, in ragione dell'ammontare sostanzialmente identico dei rispettivi stipendi. Dai redditi di ciascuno di essi verrà detratto mensilmente, quindi, la somma di euro 1425,00, mentre saranno apprese alla procedura la tredicesima e la quattordicesima mensilità; l'assegno unico, attualmente percepito da [redacted], verrà invece lasciato nella disponibilità dei debitori a titolo di fondo rischi, da utilizzare per far fronte a spese straordinarie e non preventivabili, tra cui rientrano anche i costi per le cure odontoiatriche delle figlie.

Allo stato può dunque essere lasciata a ciascun ricorrente la somma mensile netta di euro 1.4250,00 euro per dodici mensilità, oltre all'assegno unico percepito; gli eventuali redditi ulteriori (ulteriori mensilità; altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori. Il Liquidatore provvederà alla comunicazione del presente provvedimento ai soggetti eroganti gli emolumenti, i quali devono ritenersi edotti dell'inefficacia di pagamenti eccedenti l'importo come qui determinato.

Per quanto attiene, invece, alla figlia maggiore dei due ricorrenti, si osserva che – anche a seguito delle integrazioni richieste dal Tribunale – non è stato possibile stabilire con certezza il reddito percepito dalla stessa. Dalla documentazione depositata, difatti, emerge che [redacted] è immatricolata presso l'università di Ferrara (all. 12) e che essa ha sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale in data 23 marzo 2026, con durata triennale (all. 11.1). È stata inoltre depositata la busta-paga di marzo 2026, ove risulta un reddito percepito di euro 145,00 (coerente con la circostanza che per il mese di riferimento la ragazza ha lavorato per pochi giorni) e una retribuzione totale mensile di euro 1.184,61.

A fronte di questi dati e dell'impossibilità di verificare, alla luce degli atti presenti nel fascicolo, l'esatto ammontare dello stipendio di [redacted], appare opportuno demandare al Liquidatore lo svolgimento – a seguito dell'apertura della procedura e dello svolgimento di specifici accertamenti – della verifica puntuale del reddito percepito dalla stessa, da valorizzare ai fini della quantificazione della somma da lasciare nella disponibilità dei debitori di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCI. È vero, difatti, - come riconosciuto anche dagli OCC - che la ragazza non può essere considerata economicamente indipendente (dal momento che essa sta continuando il suo percorso di studi e che il contratto sottoscritto è del tipo di apprendistato), sicché l'obbligo di mantenimento dei genitori non è venuto meno; e tuttavia, l'ammontare non irrisorio dello stipendio mensile dalla stessa percepito porta a ritenere che essa sia in grado (e che debba) partecipare, anche se in misura non paritaria rispetto ai genitori, alle spese del nucleo familiare o – comunque – di sopportare (almeno in parte) gli esborsi che la riguardano, con conseguente riduzione della somma da lasciare nella disponibilità dei debitori (attualmente

Firmato Da: ANTONELLA RIMONDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52dda5401df77ff989f4456fb46aa82de
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 497251

fissata in euro 2.850,00). Pertanto, in sede di proposta del Liquidatore in merito alla quantificazione della somma di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, in aggiunta al controllo circa la congruità della cifra richiesta dai debitori, esso dovrà altresì indicare la misura in cui è legittimo e possibile esigere una partecipazione della figlia della coppia alla copertura dei costi della vita quotidiana.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie, si considera opportuno confermare quale liquidatrice l'Avv. Antonietta Germani, già Gestore della Crisi, dotato della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli "crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento" (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) ("crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento"), posto che la liquidazione controllata non è uno "strumento" ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.

Firmato Da: ANTONELLA RIMONDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52dda5401df77ff989f456fb46aa82de
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 497251

Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della *par condicio creditorum* espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio 2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato passivo, esamini specificamente i contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

PARRA DOMENICO, nato a Palermo (PA) il 07.08.1978, residente in San Giovanni in Persiceto (BO) Via Carlo Marx n.1\b, (C.F.: PRRDNC78M07G273[illegible]),

ACQUARO IVANA, nata a Partinico (PA) il 02.10.1977, residente in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Carlo Marx n.1\b, (C.F.: CQRVNI77R42G348Z),

nomina

Giudice Delegata la dott.ssa Antonella Rimondini;

nomina

Liquidatrice l'Avv. Antonietta Germani, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza

Firmato Da: ANTONELLA RIMONDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52dda5401df77ff989f456fb46aa82de
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 497251

entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: https://tribunale-bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e dei familiari (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con

Firmato Da: ANTONELLA RIMONDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52dda5401df77ff989f456fb46aa82de
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 497251

atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro 1.425,00 per dodici mensilità, oltre all'assegno unico, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

Firmato Da: ANTONELLA RIMONDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52dda5401df77ff989f456fb46aa82de
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 497251

Si comunichi all' OCC/Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 9 giugno 2026

La Giudice Rel. — Il Presidente

Antonella Rimondini — *Michele Guernelli*

Firmato Da: ANTONELLA RIMONDINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 52dda5401df77ff989f456fb46aa82de
Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 497251